



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
G E N O V A

ORDINANZA N°
PROC. N° 2024/XX

SIUS

In persona dei signori :

DOTT. XX Presidente
DOTT. XX Magistrato di sorveglianza
DOTT. XX Esperto componente
DOTT. XX Esperto componente

emette la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo **all'APPELLO avverso provvedimento del magistrato di sorveglianza di applicazione di misura di sicurezza dell'ESPULSIONE dal territorio dello STATO** nei confronti di **XX** nato in **XX**, domiciliato in **XX** via **XX** n. **XX** interno **X** presso **XX** difeso dall' avv. **XXI** del foro di **GENOVA** di fiducia;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M. , all'interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite , degli accertamenti svolti , della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni del rappresentante del P.M. e del difensore;

OSSERVA

RILEVATO che il condannato ha proposto appello avverso il provvedimento n. 731 emesso in data 1.3.2024 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Genova ha disposto l'applicazione dell'ESPULSIONE dal territorio dello STATO ex art. 86 TULS ;
ATTESO che il Giudice di Sorveglianza ha motivato la decisione sulla base della sussistenza della pericolosità sociale del **XX** desumibile dalla gravità della condotta di reato di spaccio di sostanze stupefacenti, dal deferimento per in data 2.9.2021 in costanza di detenzione per indebito utilizzo di dispositivi idonei alla comunicazione fra detenuti , dall'esito negativo della gestione del beneficio del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 O.P. e dall'assenza di validi riferimenti familiari e lavorativi sul territorio nazionale ;
CONSIDERATO che il **XX** ha impugnato la decisione del giudice di sorveglianza di **GENOVA** dichiarando che sussistono validi legami affettivi in **ITALIA** e che intende inserirsi in maniera adeguata nell'ambiente sociale esterno;
RITENUTO che le motivazioni indicate dall'interessato nell'atto di appello non comportano, a parere del collegio, una riforma della decisione del giudice di prime cure in quanto non risulta in alcun modo documentata la presenza di stabili legami

affettivi, familiari e lavorativi sul territorio italiano Cfr. nota UEPE di XX in atti) ,
mentre l'adesione all'opera rieducativa in ambiente penitenziario è stata altalenante,
con gravi violazioni delle prescrizioni trattamentali e delle regole di corretta
convivenza fra detenuti (cfr. relazione comportamentale CC XX in atti) ;
ATTESO che dalla relazione UEPE di XX in atti emerge che non è stato possibile
procedere alla verifica della idoneità del domicilio a causa della scarsa collaborazione
degli interessati;

CONSIDERATO che risultano generiche e prive di riscontri anche le affermazioni del
condannato circa il pericolo per la propria incolumità personale in caso di rientro in
XX, in quanto il predetto ha espressamente dichiarato di non aver mai ricevuto minacce
concrete o intimidazioni e pertanto deve essere confermato il giudizio di pericolosità
sociale, inteso come probabilità di reiterazione dei reati . formulato dal giudice di
sorveglianza con conseguente integrale conferma della decisione appellata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 202, 203, c.p. , 86 TULS 666 e 678 C.P.P.

RESPINGE L'APPELLO .

Così deciso in Genova, in data 9 ottobre 2024

**IL PRESIDENTE ESTENSORE
(XX)**